



ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
BARI

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PER GLI ANNI 2014 E 2015 – LOTTO 2 -

Art. 1 – Definizioni

AEEG: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

DISTRIBUTORE LOCALE: è il gestore della rete elettrica di distribuzione (di seguito "GdR") a cui risulta allacciato il sito di prelievo. Il GdR è il concessionario del servizio di Distribuzione.

FASCE ORARIE: Le fasce orarie sono quelle definite dalla delibera AEEG n. 181/06 e saranno eventualmente modificate automaticamente in conformità ad eventuali future variazioni normative che l'AEEG deciderà di introdurre.

GIORNI FERIALI: Per giorni feriali si intendono i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

NORMATIVA: Si intende l'insieme delle delibere dell'AEEG, le procedure e i contratti tipo stabiliti dai gestori di rete, Leggi, Decreti, Circolari e quant'altro emesso da soggetti legittimati alla regolamentazione del settore dell'energia elettrica, in tutti i suoi aspetti.

SITO: Si intende la singola unità produttiva, a cui è associato un punto di prelievo dell'energia elettrica, dotata di un proprio sistema di misura

Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1. Acquedotto Pugliese S.p.A., di seguito indicato come Stazione Appaltante o Cliente, con il presente capitolato intende regolare la fornitura di energia elettrica per il periodo compreso dal 01.01.2014 al 31.12.2015 di tipo continuo e ininterrompibile, al fine di alimentare i propri siti di consumo in AT, MT e BT, oltre al punto di prelievo della sua controllata ASECO SpA. La durata della fornitura oggetto del presente appalto è pari ad 1 (uno) anno.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prolungare la durata del contratto (c.d. proroga tecnica) nella misura strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, agli stessi prezzi patti e condizioni senza alcuna ulteriore trattativa, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 125, comma 10) lett. c) del D.lgs. n. 163/06.

3. La Stazione Appaltante stipulerà con il soggetto aggiudicatario un contratto che, garantirà per tutto il periodo di validità una continuità di approvvigionamento di energia elettrica di cui la Stazione Appaltante necessita. Pertanto, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a fornire l'energia elettrica per ciascuno dei:

- n° 1.476 *Punti di Prelievo* indicati nell'Allegato_A_2014_Lotto_2 per l'anno 2014, caratterizzati da numero di POD, indirizzo di fornitura, livello di tensione e potenza disponibile;
- n° 1.466 *Punti di Prelievo* indicati nell'Allegato_A_2015_Lotto_2 per l'anno 2015, caratterizzati da numero di POD, indirizzo di fornitura, livello di tensione e potenza disponibile;

Il consumo annuo presunto della fornitura posto a base di gara, che comunque non impegna la Stazione Appaltante, dei punti di prelievo in Media e Bassa tensione, così come definiti nell' **Allegato A** è previsto in:

- circa 172.690 MWh per il periodo dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014;
- circa 164.037 MWh per il periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015

La ripartizione dei consumi mensili sulla base del livello di tensione è il seguente:

MWh 2014	MT	BT	Totale
Gennaio	10.475	4.159	14.634
Febbraio	9.442	3.749	13.191
Marzo	10.289	4.085	14.375
Aprile	10.052	3.991	14.043
Maggio	10.491	4.165	14.656
Giugno	10.210	4.054	14.264
Luglio	10.718	4.256	14.974
Agosto	10.488	4.164	14.653
Settembre	10.233	4.063	14.296
Ottobre	10.491	4.165	14.657
Novembre	10.176	4.040	14.216
Dicembre	10.545	4.187	14.732
Totale			172.690

MWh 2015	MT	BT	Totale
Gennaio	9.742	4.159	13.900
Febbraio	8.781	3.749	12.530
Marzo	9.569	4.085	13.654
Aprile	9.348	3.991	13.339
Maggio	9.756	4.165	13.922
Giugno	9.495	4.054	13.549
Luglio	9.968	4.256	14.223
Agosto	9.754	4.164	13.919
Settembre	9.517	4.063	13.580
Ottobre	9.757	4.165	13.922
Novembre	9.463	4.040	13.503
Dicembre	9.807	4.187	13.994
Totale			164.037

5. L'importo stimato a base d'appalto è pari ad €. 21.215.000,00, IVA esclusa, al netto delle voci afferenti alle perdite di rete, al dispacciamento, ai servizi di rete, agli oneri di sistema e I.V.A.

6. Il valore sopra indicato è da considerarsi indicativo e non impegna la Stazione Appaltante in alcun modo, potendo lo stesso, in relazione all'andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento.

7. Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

Art. 3 – Descrizione della fornitura

Il profilo dei consumi mensili relativa alla fornitura in questione è riportato nel seguente prospetto:

MWh 2014	F0	F1	F2	F3	Totale
Gennaio	2	5.048	3.470	6.114	14.634
Febbraio	2	4.572	3.264	5.354	13.191
Marzo	2	4.769	3.618	5.986	14.375
Aprile	2	4.790	3.446	5.805	14.043
Maggio	2	4.999	3.597	6.058	14.656
Giugno	2	4.865	3.500	5.896	14.264
Luglio	2	5.108	3.675	6.189	14.974
Agosto	2	4.998	3.596	6.057	14.653
Settembre	2	4.877	3.508	5.909	14.296
Ottobre	2	4.999	3.597	6.058	14.657
Novembre	2	4.849	3.489	5.876	14.216
Dicembre	2	5.025	3.615	6.090	14.732
Totale	25	58.899	42.373	71.392	172.690

MWh 2015	F0	F1	F2	F3	Totale
Gennaio	2	4.795	3.296	5.807	13.900
Febbraio	2	4.343	3.100	5.085	12.530
Marzo	2	4.530	3.437	5.686	13.654
Aprile	2	4.550	3.273	5.514	13.339
Maggio	2	4.749	3.416	5.755	13.922
Giugno	2	4.622	3.325	5.601	13.549
Luglio	2	4.852	3.490	5.879	14.223
Agosto	2	4.748	3.416	5.753	13.919
Settembre	2	4.632	3.333	5.613	13.580
Ottobre	2	4.749	3.417	5.755	13.922
Novembre	2	4.606	3.314	5.582	13.503
Dicembre	2	4.773	3.434	5.784	13.994
Totale	23	55.948	40.250	67.815	164.037

Art. 4.- Condizioni generali e particolari di fornitura

1. Fermo restando l'impegno di fornitura, la TABELLA ALLEGATO A è assunta dal Fornitore quale riferimento provvisorio per l'esecuzione del Contratto, in relazione al fabbisogno attuale del Cliente, come meglio precisato al successivo art. 7

2. Per la gestione dei servizi che, sulla base della attuale Normativa, sono definiti come "Dispacciamento" (bilanciamento, riserva di rete, ecc.), il Fornitore opererà nei confronti di TERNA sulla base delle regole stabilite dalla Normativa vigente pro tempore. Il Fornitore stipulerà con TERNA, su mandato del Cliente, un contratto di Dispacciamento in prelievo, ai sensi della Delibera n. 111/06, per i siti oggetto della fornitura. Sulla base delle curve di carico dell'anno decorso richieste al/i distributore/i, il Fornitore formulerà il profilo di prelievo ai fini della programmazione sui mercati dell'energia.

3. Il fattore di potenza medio mensile determinato dai prelievi del Cliente nel singolo punto di riconsegna (sito) deve essere compreso nei limiti previsti dalla Normativa vigente; qualora il fattore di potenza rilevato non rispettasse tale valore, saranno applicate le condizioni previste dalla Normativa vigente.

4. Il Cliente dichiara di essere regolarmente collegato al sistema elettrico nazionale e di disporre su ogni sito dei prescritti strumenti di misura idonei, ai sensi delle delibere dell'AEEG, per ricevere la fornitura dell'energia elettrica. Eventuali modifiche dell'allacciamento o dei sistemi di misura (modifiche tensione, aumenti di potenza, spostamenti gruppi di misura, ecc..) saranno quindi oggetto dei rapporti diretti tra il Cliente ed il Fornitore, che curerà il servizio di connessione secondo gli standard previsti dalla Delibera AEEG 333/07. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'Allegato A della Delibera 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura e subentro, variazione di potenza di un punto di prelievo già attivo, ecc... Analogamente, anche per i nuovi allacci, il Fornitore presterà il servizio di connessione secondo le medesime condizioni.

5. Per i siti del Cliente equipaggiati con apparecchiatura di misura idonea allo scopo, il Fornitore, non appena ne avrà la disponibilità dal Distributore, renderà consultabili gratuitamente, in un'apposita sezione riservata del proprio sito internet, i dati di potenza media attiva e reattiva misurati ogni quarto d'ora, i dati di energia attiva e reattiva rilevati per fascia, oltre a report di sintesi.

L'attivazione di questo servizio è subordinata alla effettiva disponibilità dei dati da parte del concessionario del servizio di trasporto competente per i siti interessati e avverrà alla data in cui il Fornitore riceverà dallo stesso i dati di consumo del Cliente.

6. Tutti i corrispettivi previsti nel Capitolato ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Capitolato a carico del Fornitore, senza facoltà di rivalsa.

Art. 5 – Struttura di prezzo relativa alla fornitura

1. Il prezzo unitario PO_{Fi} per la somministrazione dell'energia con le modalità previste nel presente capitolato è differenziato per le diverse fasce orarie così come definite dalla delibera AEEG n. 181/06, e risulta fisso ed invariante per l'intera durata contrattuale.

I prezzi comprendono:

- i corrispettivi per lo sbilanciamento di cui all'art. 40 dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazioni
 - il contributo dovuto per l'assegnazione di capacità di importazione assegnate da TERNA;
 - le bande di capacità produttiva CIP 6 attribuibili al Cliente;
 - gli eventuali oneri derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche ed integrazioni in materia di emissione di CO₂ in atmosfera.
- Dai prezzi unitari PO_{Fi} risultano invece esclusi:
- le perdite sulle reti di trasmissione e distribuzione come definite dalla Delibera AEEG n° 111/06
 - gli oneri per il trasporto, inteso come corrispettivi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolati dall'AEEG e corrisposti dal fornitore al gestore della rete nazionale ed al distributore locale;

- gli oneri di misura e di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolati dall'AEEG
- Le maggiorazioni dei corrispettivi (componenti "A") di cui all'art. 2 della delibera AEEG n. 108/00 del 15 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni.
- Le previste componenti UC e MCT
- I costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente fra il Cliente ed il Distributore Locale
- I corrispettivi previsti dalla Delibera AEEG n. 111/06 a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di TERNA (art. 46), a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva (art. 48) e dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (art. 73)
- Eventuali altri corrispettivi o voci aggiuntive stabilite dall'AEEG a carico dei clienti per il mercato libero

2. Ai fini della predisposizione dell'offerta economica il concorrente dovrà indicare il prezzo medio pesato, da calcolarsi utilizzando la seguente formula:

$$Pm_{14-15} = (\sum P_{0Fi} * E_{Fi}) / \sum E_{Fi}$$

dove:

P_{0Fi} = Prezzo offerto dal concorrente e per ciascuna fascia F_i espresso in Euro/MWh con due cifre decimali

E_{Fi} = energia per ciascuna fascia così come indicata all'art. 3 del presente capitolato tecnico

3. Non saranno ritenute valide offerte contenenti qualsivoglia vincolo, ivi compreso il rilascio di garanzie fideiussorie da parte della Stazione Appaltante.

4. L'offerta dovrà essere corredata da un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 attestante che l'energia elettrica venduta alla Stazione Appaltante provenga nella misura non inferiore al 5% da produzione da fonti rinnovabili

5. Gli eventuali oneri che il Fornitore sarà tenuto a pagare al Distributore Locale o ad altro soggetto legittimato in relazione a quanto sopra, saranno riconosciuti dal Cliente e inseriti nella prima fattura successiva alla data di comunicazione degli oneri stessi dal Distributore Locale al Fornitore

6. Il prezzo di riferimento sul quale effettuare il ribasso è di € 63,00 €/MWh.

Art. 6 – Fatturazione e pagamenti

1. Preliminarmente si rappresenta che AQP S.p.A., effettuerà i pagamenti con le modalità di cui ai commi successivi e comunque non oltre il termine di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 231/02 come previsto dall'art. 307 del D.P.R. 207/2010.

2. Pertanto entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal secondo mese di validità del Contratto, il Fornitore fatturerà al Cliente, per ogni sito di cui all'ALLEGATO A, gli importi mensili corrispondenti all'energia consumata e agli oneri di cui all'articolo 5.

Le fatture mensili saranno relative sia al mese di fornitura in oggetto che ad eventuali conguagli su mesi/periodi precedenti ed anticipate al Cliente in formato excel secondo i modelli allegati “Dettaglio fatture” e “Riepilogo fatture”. Le fatture emesse, dovranno essere pubblicate in una sezione riservata del sito internet del Fornitore e successivamente inviate in formato pdf su un opportuno supporto magnetico (DVD o Compact Disc) o, in alternativa, messe a disposizione tramite un link internet da cui effettuare un download massivo, garantendo la sicurezza dei documenti e dei contenuti ivi contenuti.

Analogamente, anche le curve di carico mensili dovranno essere pubblicate nella medesima sezione riservata del sito internet del Fornitore.

Entro il termine del decimo giorno lavorativo di ciascun mese saranno rese disponibili dal Fornitore sul proprio portale internet, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, tabelle riepilogative in formato excel riportanti i dati di consumo di ciascuna utenza (identificata attraverso il numero presa, POD, l'indirizzo e il comune) con la suddivisione dell'energia in fasce, nonché tutte le componenti di costo presenti in fattura (flusso informativo).

Il Fornitore si impegna ad emettere le fatture di cui sopra non prima di aver ricevuto dal Distributore il 90% dei dati di consumo necessari alla fatturazione. Nel caso in cui i dati di misura relativi ai consumi mensili non risultino disponibili, il Fornitore emetterà fattura provvisoria dandone anche evidenza sia nel file “Dettaglio fatture” sia nel “Riepilogo Fatture”. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi.

3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario con valuta fissa il quarto giorno lavorativo successivo al mese di emissione delle fatture purchè il flusso informativo, di cui sopra, sia inviato almeno 10 gg prima di tale data. La richiesta del flusso informativo permette ad AQP S.p.A. di applicare al Fornitore un termine di pagamento di favore rispetto al termine previsto da legge. Resta inteso che nel caso di mancata trasmissione del flusso informativo il pagamento avverrà, nei termini di legge, senza applicare detto termine di favore. Nel caso in cui il giorno del pagamento sia festivo, l'importo sarà liquidato il secondo giorno lavorativo immediatamente successivo. Nel caso in cui il pagamento sia dovuto di lunedì feriale, la liquidazione verrà effettuata il giorno successivo.

4. In caso di ritardato pagamento, rispetto al termine di cui al comma 1 sulla somma dovuta saranno applicati gli interessi nella misura tempo per tempo prevista dalla legge per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta.

Art. 7 – Variazione dei punti di prelievo

In conseguenza di acquisizioni o dismissioni di utenze, ovvero modifica sensibile delle caratteristiche di prelievo o per altre esigenze di Acquedotto Pugliese S.p.A., il Cliente potrà variare il complesso della fornitura richiesta che potrà comprendere anche siti non riportati nell'Allegato A ma che potranno essere successivamente inclusi.

Il Fornitore non potrà avanzare pretese di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato.

Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di prelievo di cui all'Allegato A saranno effettuate a cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con opportuno preavviso. Per i punti di prelievo aggiunti, tali variazioni entreranno in vigore secondo i tempi previsti dalla normativa dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette

comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di prelievo di cui all'Allegato A.

Le modalità e le tempistiche per tutte le richieste inviate dal Cliente al Fornitore sono quelle previste dal Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2012-2015 allegato alla Delibera ARG/elt 198/11. Analogamente, nel caso di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità per cause imputabili al venditore, saranno applicati gli indennizzi automatici previsti dal TIQV.

Il Fornitore sarà tenuto a fornire al Cliente un aggiornamento settimanale dello stato di avanzamento delle suddette richieste.

Art. 8 – Partecipazione alle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione

Ai sensi della normativa per l'importazione vigente pro tempore, il Fornitore potrà partecipare direttamente alla procedura di assegnazione della capacità di interconnessione con l'estero su base annuale, mensile e per eventuali altri periodi di assegnazione stabiliti dalla Normativa, per la potenza massima richiedibile in base alle regole in uso.

Art. 9 – Aggiornamento delle clausole contrattuali

Il Contratto che le Parti sottoscriveranno si intenderà modificato di diritto, come stabilito dall'art. 2 della delibera n. 78/99 AEEG, mediante l'automatico inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas vorrà definire.

Qualora l'introduzione di modifiche alle attuali normative, o limitazioni alle disponibilità di energia per il mercato libero proveniente da Importazione, disposte dalle autorità preposte (MSE, AEEG, TERNA, ecc.), alterino i presupposti alla base del presente Capitolato, si applicherà quanto segue:

- a) nel caso dette modifiche non comportino oneri per alcuna delle Parti, il Contratto sarà modificato per recepirle;
- b) nel caso dette modifiche comportino oneri per una o entrambe le Parti tali da alterare il rapporto di corrispettività, le Parti medesime provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Art. 10 – Mutamenti dei presupposti contrattuali

Nel caso in cui il quadro regolatorio del mercato elettrico italiano dovesse modificarsi sostanzialmente, determinando il venir meno per una o entrambe le Parti della convenienza ad adempiere agli obblighi contrattuali, le Parti si incontreranno per adattare in buona fede i parametri e i termini dell'accordo, con l'impegno reciproco di temperare i rispettivi interessi.

Art. 11– Risoluzione del contratto

Il Contratto potrà essere risolto anticipatamente, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) qualora il Fornitore divenga insolvente, sia dichiarato fallito, o venga sottoposto ad amministrazione controllata o straordinaria o comunque ad altra procedura concorsuale;
- b) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto;
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili al Fornitore eccedente i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;
- f) perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
- g) violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;

Nelle circostanze sopra riportate e nel caso di risoluzione del contratto da parte del Cliente, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute dal Cliente per rifornirsi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno (come riportato nella tabella all'art. 3) presso altro fornitore, oltre alle spese generali documentate, salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti.

Art. 12 – Incedibilità dei crediti

I crediti e i debiti derivanti dalla presente fornitura non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta dell'Acquedotto Pugliese SpA. Resta valido che l'Acquedotto Pugliese SpA intende far salve tutte le eccezioni e riserve che dovessero far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a suo favore.

Art. 13– Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del coordinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2000 (codice degli appalti) e della legge n. 52/91, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla liquidazione della fattura.

Art. 14 – Impossibilità sopravvenuta

Qualora, dalla data di efficacia del Contratto per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità del Fornitore e stabilito dalle Autorità competenti, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per il Fornitore di assolvere, totalmente o in parte, agli obblighi di fornitura, ovvero di provvedere al trasporto sulle linee interconnesse gestite

dal Distributore Locale, il Fornitore, fatta salva la disponibilità ad operare per superare le condizioni ostative intervenute, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A/R.

Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al precedente paragrafo, il Contratto si intenderà risolto.

Art. 15– Forza maggiore

Nessuna Parte sarà ritenuta responsabile per ritardato o mancato adempimento alle obbligazioni assunte nel Contratto se essi sono dovuti a cause di forza maggiore.

Si intendono quali cause di forza maggiore ogni evento e/o circostanza al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui possono essere citati a titolo esemplificativo, ma non limitativo, calamità naturali, eventi bellici, impossibilità nei trasporti, intervento di provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi. Devono intendersi causa di forza maggiore anche eventuali interruzioni e/o sospensioni della somministrazione di energia elettrica da parte del Fornitore e dei prelievi da parte del Cliente dovute a *factum principis* (anche ascrivibili al Gestore della Rete), per le quali non si procederà all'addebito di corrispettivi né a risoluzione del Contratto.

Allorché si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte che intende invocarla deve darne comunicazione scritta all'altra Parte, indicando l'evento e/o circostanza intercorsi, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 16– Legge applicabile

Il presente Contratto e le obbligazioni ad esso inerenti e/o conseguenti sono regolati dalla legge italiana.

Art. 17– Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali - sia nel corso dell'esecuzione del Contratto che successivamente - tutte le informazioni, i dati e le documentazioni di natura tecnica, commerciale od industriale relative all'altra Parte, delle quali essa dovesse venire a conoscenza in ragione del presente Capitolato, salvo che le comunicazioni siano necessarie per adempiere ad obblighi legali, contabili o amministrativi, ovvero allorché sia stato ottenuto l'espresso consenso dell'altra Parte.

Art. 18– Validità e modifiche

Il presente Capitolato ed il relativo ALLEGATO A costituiscono parte integrante del Contratto che regola i rapporti tra le Parti e supera ogni precedente pattuizione od intesa eventualmente intercorsi tra le medesime.

Successive modifiche al presente testo saranno valide ed efficaci soltanto se approvate per iscritto da entrambe le Parti.

Nel caso una o più delle clausole del Contratto dovesse/dovessero risultare invalida/e e/o dovessero comunque perdere efficacia, il Contratto resterà comunque valido a tutti gli effetti per la parte non inficiata da detta/e clausola/e, a meno che la/e clausola/e in questione sia/siano oggettivamente essenziale/i o sia/siano stata/e determinante/i per una delle Parti ai fini della sottoscrizione del Contratto.

Qualora non venisse fatta valere da una delle Parti una o più clausola/e del Contratto a tutela di un proprio diritto, ciò non potrà essere interpretato come rinuncia al diritto medesimo, la cui validità potrà comunque essere invocata e fatta osservare anche successivamente.

Art. 19– Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R. o, nei casi in cui non viene espressamente richiesta detta forma, a mezzo telefax o e-mail.

Art. 20– Spese di registrazione

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 21– Contrasto tra capitolato tecnico e normativa

Qualora si verificasse un contrasto tra le Norme che disciplinano la materia del Contratto, stabilite dall'AEEG o da altra Autorità competente, ed il presente Capitolato, le Norme stesse saranno considerate prevalenti.

Art. 22 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative forniture subappaltate; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata, l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da

ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione alla fornitura e all'importo della fornitura da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
- 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione della informazione antimafia, acquisita dalla competente UTG ex prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 o dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;
- 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.

Art. 23 – Tutela dei lavoratori dipendenti

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato le disposizioni di cui al D.lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di fornitura.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

Art. 24 – Obblighi della tracciabilità

Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora il Fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al Fornitore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 25– Foro Competente

Il contratto, ai sensi dell'art.241,co.1 bis del d.lgs.n.163/2006 non contiene la clausola compromissoria, pertanto tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.